

Allegato A) alla deliberazione del CdA n. 8 del 20.01.2016

***Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi
Todi***

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA RESIDENZA PROTETTA**

(Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 8 del 20.01.2016)

INDICE

Pag.

Art. 1 (Introduzione)	3
Art. 2 (Principi generali)	3
Art. 3 (Definizioni)	4
Art. 4 (Sistema adottato)	4
Art. 5 (Titolarietà, responsabilità, incaricati del trattamento)	5
Art. 6 (Le misure di sicurezza)	6
Art. 7 (Adempimenti specifici richiesti per la privacy- Informativa, formazione, diritto d'accesso)	6
Art. 8 (Entrata in vigore e pubblicità)	6

ART. 1 (Introduzione)

1. L'A.P.S.P. "Veralli-Cortesi" dota la Residenza Protetta di un impianto di videosorveglianza finalizzato a salvaguardare l'incolumità degli ospiti e la sicurezza del patrimonio della medesima struttura. Le immagini riguardanti persone, se rendono possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza impiegato dall'A.P.S.P. "Veralli-Cortesi" e gestito dal Soggetto gestore dei servizi, se diverso dall'A.P.S.P., nel complesso della Residenza Protetta, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Il presente regolamento determina le modalità di esercizio dell'impianto di videosorveglianza nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, d'ora in poi denominato "Codice", e tiene conto:

a) dei codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali, tra cui, in particolare:

1) Provvedimento a carattere generale 29/11/2000: Videosorveglianza – Il decalogo delle regole per non violare la privacy;

2) Provvedimento a carattere generale 29/04/2004: Videosorveglianza – Provvedimento generale;

3) Provvedimento in materia di Videosorveglianza 8 Aprile 2010;

4) Eventuali aggiornamenti degli atti di cui sopra sostituiscono *de iure* i provvedimenti precedenti.

Art. 2 (Principi generali)

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui seguenti principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento:

a) principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli articoli 18-22 del Codice;

b) principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

c) principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

d) principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono per specialità ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza delle aree esterne della Residenza Protetta, nelle zone di ingresso principali, compreso il cancello d'ingresso, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

2. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) fornendo informazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza dell'impianto di videosorveglianza, alle persone che possono essere riprese;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", la pubblica amministrazione o altro ente o persona giuridica cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.gs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 (Sistema adottato)

1. L'installazione del sistema di videosorveglianza è basato su telecamere fisse, con registrazione di immagini su n. 1 videoregistratore digitale adibito alle telecamere degli spazi esterni lungo il perimetro del complesso immobiliare della Residenza Protetta sito in Todi (Pg), via Tiberina, n. 11, comprensivo del viale e del cancello principale di accesso.

2. Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:
- a) le telecamere non inquadrano bagni, spogliatoi, sale per riunioni sindacali;
 - b) non sono state posizionate telecamere all'interno degli uffici;
 - c) le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni.
3. Il sistema di registrazione delle immagini prevede che le stesse sono memorizzate su n. 1 videoregistratore ubicato presso il locale sito al piano primo della Residenza Protetta, nel nucleo n.1, e che le immagini sono visibili dal monitor collegato in rete sito nello stesso locale ove avviene la videoregistrazione.
4. Le immagini registrate sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. In ogni caso, ove non necessarie all'individuazione del responsabile di violazioni o danneggiamenti, saranno automaticamente cancellate dopo 7 giorni.
5. La visione delle immagini, in tempo reale, sul monitor di controllo, è riservata al personale specificatamente autorizzato con le modalità previste dal presente regolamento. L'orario del monitoraggio delle immagini in tempo reale è stabilito con provvedimento dell'Ente. La visione delle immagini registrate è riservata al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario-Tecnico dell'Ente, al Coordinatore amministrativo o altro preposto del Soggetto gestore dei servizi e alle forze dell'ordine.
6. Le zone nei pressi delle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere sono segnalate da appositi cartelli.

Art. 5
(Titolarità, responsabilità, incaricati del trattamento)

1. Titolare del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza è l'A.P.S.P. "Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi", avente sede in Todi (PG), via Tiberina n. 11 (in seguito L'Ente), unitamente al Soggetto gestore dei servizi della Residenza Protetta, se diverso dall'Ente e quindi attualmente la Polis Società Cooperativa Sociale con sede in Perugia, via G.B. Pontani, n. 47 (in seguito il Soggetto gestore dei servizi).
2. La responsabilità del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza è assegnata al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario-Tecnico dell'Ente che è preposto e nominato dal titolare quale "Responsabile del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza" ai sensi del Codice. La gestione e manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza spetta da clausola contrattuale al Soggetto gestore dei servizi che, a sua volta, designa il suo Coordinatore amministrativo o altro preposto quale "Responsabile del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza" ai sensi del Codice.
3. Gli incaricati di compiere operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza sono:
- a) il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario-Tecnico dell'Ente e il Coordinatore amministrativo o altro preposto del Soggetto gestore dei servizi, nonché eventuali collaboratori da loro autorizzati e incaricati per la riproduzione delle immagini registrate con il videoregistratore, in modo da poterle mettere a disposizione dell'Autorità di polizia o dell'Autorità giudiziaria;

- b) gli operatori del Soggetto gestore dei servizi cui è affidato esclusivamente l'incarico di monitoraggio delle immagini dalle telecamere sul monitor;
 - c) il personale della ditta di manutenzione del sistema di videosorveglianza cui è affidato l'incarico esclusivamente per le attività di manutenzione del software e dell'hardware.
4. In appositi modelli approvati dall'Ente sono definite le lettere di preposizione e nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e lettere di incarico alla ditta individuata per la manutenzione del sistema di videosorveglianza e agli operatori di compiere operazioni di trattamento dei dati personali in relazione al sistema di videosorveglianza, nonché ogni altra modulistica o documentazione eventualmente necessaria.

Art. 6 **(Le misure di sicurezza)**

1. Le telecamere trasmettono le immagini al videoregistratore, ove sono registrate, e al monitor di controllo, utilizzando un sistema di crittografia che ne impedisce l'intercettazione.
2. La stanza di videoregistrazione è chiusa a chiave quando non è presente il personale in turno.
3. I Responsabili e gli incaricati sono resi edotti delle norme di legge e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di videosorveglianza.

Art. 7 **(Adempimenti specifici richiesti per la privacy- Informativa, formazione, diritto d'accesso)**

1. Tutto il personale dell'Ente e del Soggetto gestore dei servizi è informato dell'adozione del sistema di videosorveglianza mediante comunicazione scritta. La presenza delle telecamere è segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento svolgono una sessione formativa sul tema degli adempimenti connessi alla privacy per la videosorveglianza. La sessione formativa affronta i seguenti temi:
 - a) parte prima: gli adempimenti relativi alla videosorveglianza, norme di riferimento, adempimenti organizzativi, interventi più rilevanti del Garante sulla videosorveglianza;
 - b) parte seconda: organizzazione aziendale per la videosorveglianza, cosa si può videosorvegliare, responsabilità della videosorveglianza, procedura per la videosorveglianza.L'Ente e il Soggetto gestore dei servizi, inoltre, si dotano di specifico materiale didattico per la formazione interna degli operatori.
3. Il diritto d'accesso ai dati personali relativi ai trattamenti di videosorveglianza è gestito a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario-Tecnico dell'Ente.

Art. 8 **(Entrata in vigore e pubblicità)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione nell'Albo pretorio online del comune di Todi per quindici giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento e le successive eventuali modifiche e integrazioni sono inseriti e consultabili nel sito web dell'Ente.